

**STRUTTURA DELLE ALIQUOTE SECONDO LA DELIBERA CONSILIARE DI DETERMINAZIONE
I.L.I.A. (art. 9 L. 17/2022)**

IMMOBILE	ARTICOLO/COMMA LEGGE REGIONALE 17/2022	ALIQUOTA BASE FISSATA DALLA L.R. %	ALIQUOTA MASSIMA FISSATA DALLA L.R. %	ALIQUOTA APPLICATA DAL COMUNE %
abitazione principale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	Articolo 9, comma 1	0,5	0,6	0,40 *
1° fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata	Articolo 9, comma 2	0,70	0,70	0,70
altri fabbricati abitativi diversi dall'abitazione principale o dal primo fabbricato e ulteriori	Articolo 9, comma 3	0,86	1,06	0,78
Fabbricato ad uso abitativo, inutilizzato (vuoto), per il quale venga presentata una pratica edilizia di ristrutturazione SCIA, <u>per la durata della ristrutturazione o comunque per massimo 24 mesi</u>				0,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	Articolo 9, comma 4	0,10	0,10	0,10
terreni agricoli	Articolo 9, comma 5	0,76	1,06	0,78
aree fabbricabili	Articolo 9, comma 6	0,86	1,06	0,78
fabbricati strumentali attività economica	Articolo 9, comma 7	0,86	Nessun limite	0,80
immobili diversi dai precedenti	Articolo 9, comma 8	0,86	1,06	0,80
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati				0,00
unità immobiliari, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9				0,78 **

* con applicazione della detrazione d'imposta di € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla [legge regionale 27 agosto 1999, n. 24](#)

**** riduzione dell'aliquota al 50% a condizione che: il contratto sia registrato; che il comodante possieda un solo immobile in Italia e lo conceda in uso gratuito a parente in linea retta entro il primo grado che vi risiede o ne possieda solo due: uno adibito a propria abitazione principale e l'altro concessa in comodato gratuito a parente in linea retta che vi risiede; che il soggetto passivo risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l'immobile concesso in comodato**

Le ipotesi di esenzione dall'ILIA sono (art. 11 L. 17/2022):

- abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- immobili posseduti nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della Regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- dall'anno d'imposta 2025, gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Sono, inoltre, esenti i terreni agricoli nei seguenti casi (art. 12):

- terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
- terreni agricoli ubicati nei comuni compresi nell'elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Agevolazioni

Le principali ipotesi di agevolazione in materia di ILIA previste dalla legge regionale n. 17 del 2022 riguardano le seguenti fattispecie:

- le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. Le aree fabbricabili sono considerate quali terreni agricoli se sussistono entrambe le seguenti condizioni: - sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1; - su di esse persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione comporta l'esenzione per il soggetto passivo che sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e la tassazione quale terreno agricolo per l'eventuale comproprietario privo di tali qualifiche (art. 3, comma 1, lett. c));
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8, comma 1, lett. a));
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, per i quali la base imponibile è ridotta del 50% (art. 8, comma 1, lett. b));
- le abitazioni concesse in comodato. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che: - il contratto di comodato sia registrato; - il comodante possieda in regione la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest'ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. La riduzione della base imponibile si applica anche qualora, in caso di morte del comodatario, l'immobile resta destinato ad abitazione principale del coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 8, comma 1, lett. c));
- le abitazioni locatate a canone concordato. Per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune per le abitazioni diverse da quella principale o per la specifica fattispecie in questione, è ridotta al 75 per cento (art. 10, comma 1);
- una sola abitazione, non locata né data in comodato, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti residenti all'estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. In tal caso l'imposta è applicata nella misura della metà (art. 10, comma 2).

Si rimanda al Regolamento comunale istitutivo dell'imposta per ulteriori previsioni in materia.